



## Dicastero amministrazione generale

### Servizi centrali

Servizio cancelleria  
Piazza Nosetto 5  
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00  
F +41 (0)58 203 10 20  
cancelleria@bellinzona.ch

3 marzo 2021

## OSSERVAZIONI FINALI

### Mozione no. 64/2020 "Misure di sostegno al rilancio dell'economia locale" di Lelia Guscio per il Gruppo Lega dei Ticinesi/UDC

Gentili Signore, Egregi Signori,

il Municipio ha preso atto della Relazione della Commissione della gestione sulla citata Mozione e in particolare del fatto che è stata formulata una proposta alternativa, che di fatto va a sostituire quella contenuta nell'atto originale del Gruppo Lega dei Ticinesi-UDC-Indipendenti-Noce. Il Municipio prende atto che all'unanimità la Commissione propone di far confluire la citata mozione nella propria proposta di riattivazione del fondo "Aiuto d'emergenza all'economia locale", così come prende atto che gli stessi mozionanti convengono di sostituire la propria proposta con quella commissionale.

#### 1. La Relazione commissionale

Di particolare interesse risultano essere le considerazioni in base alle quali la Commissione ha fondato la propria proposta:

- La mozione 64-20 ha dei pregi, ma pure dei <<grossi limiti>> (Relazione commissionale, p. 1), come evidenziato dalle Osservazioni preliminari del Municipio, in particolare concordando che <<la distribuzione a pioggia di buoni a tutta la popolazione il cui effetto positivo e risolutivo delle problematiche di chi è veramente in difficoltà non è assolutamente garantito>> (Relazione commissionale, p. 2).
- La situazione economica è certamente difficile e – a complemento di quanto già deciso dalla Città – è utile predisporre ulteriori misure.
- Il nuovo intervento proposto dalla Commissione – come già deciso dal Municipio al momento della creazione del citato Fondo "Aiuto d'emergenza" – deve rappresentare uno strumento a complemento e sussidiario a quanto già adottato da Confederazione e Cantone.
- Tale misura deve fondarsi sul riorientamento di strumenti di cui già si dispone (il Fondo "Aiuto d'emergenza all'economia locale"), senza crearne di nuovi.

- <<Il fondo (...) andrebbe dunque riattivato, definendo un nuovo limite di tempi congruo, entro il quale è possibile fare delle nuove richieste. Queste richieste potranno quindi essere presentate da parte di chi rientra nella definizione di un caso di rigore come da ordinanza (...) Sempre nello spirito di adattamento alla nuova situazione il fondo deve prevedere scadenze prolungate degli aiuti e prevedere contributi a fondo perduto sempre con un tetto massimo di chf 10'000.- come già previsto per i prestiti>> (Rapporto commissionale, p. 3)

## 2. I casi di rigore – Legislazione federale

Prima di illustrare le osservazioni finali del Municipio, è d'uopo fare una piccola premessa che illustra la complessità e la natura evolutiva delle realtà legislative che regola gli interventi federali in ambito di sostegni all'economia a seguito della pandemia.

Nei primi mesi dopo l'avvio della pandemia nel 2020, la Confederazione si è mossa nel quadro del diritto d'urgenza e solo in seguito – con la Legge federale del 25.9.2020 – il quadro normativo è divenuto “regolare”.

Dopo l'approvazione della Legge COVID-19 (RS 818.102), la Svizzera ha avuto a disposizione la base giuridica per la partecipazione della Confederazione alle misure di sostegno adottate a livello cantonale per i casi di rigore.

L'attenzione va posta soprattutto sull'art. 12 della Legge, che stabilisce in modo specifico la possibilità per la Confederazione di intervenire in sostegno dei Cantoni che agiscono con misure operative a favore di tali casi.

Il 25 novembre 2020, il Consiglio Federale ha adottato l'Ordinanza federale sui casi di rigore che – come indicato nel documento esplicativo su tale Ordinanza – ha quale scopo principale

*<<definire a quali condizioni la Confederazione partecipa ai provvedimenti per i casi di rigore adottati a livello cantonale. I Cantoni decidono liberamente se adottare tali provvedimenti e, in caso di risposta affermativa, come impostarli. Questa libertà esplicitamente richiesta dai Cantoni permette loro di adeguarne l'impostazione alle diverse situazioni cantionali.>>*

L'Ordinanza chiarisce quindi il quadro entro i quali i Cantoni possono muoversi nel definire le basi legali cantonali che devono disciplinare gli interventi a favore dell'economia; i Cantoni che si muovono entro i margini fissati dall'Ordinanza, possono ottenere un sostegno federale.

I requisiti ai quali devono rispondere le imprese per poter accedere agli strumenti federali sono fissati nella **Sezione 2**:

- Art. 2 – Forma giuridica e numero IDI: il cpv 1 indica chi ha diritto agli aiuti, mentre il cpv 2 indica che i richiedenti devono avere un numero di identificazione delle imprese (IDI)
- Art. 3 – Data della costituzione e cifra d'affari: il cpv 1 stabilisce i requisiti riguardanti la data della costituzione e la cifra d'affari che un'impresa deve soddisfare affinché la Confederazione partecipi ai costi dei provvedimenti cantonali; nel cpv 2 si disciplina come calcolare la cifra d'affari in casi particolari
- Art. 4 – Situazione patrimoniale e dotazione di capitale: il cpv 1 definisce i principi legali riguardanti la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale, mentre il

cpv 2; inoltre si indica che vengono escluse dalla regolamentazione dei casi di rigore le imprese aventi diritto ad aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media (divieto di doppio sovvenzionamento). Nel divieto di doppio sovvenzionamento non rientrano le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto (ILR), i crediti per le fidejussioni solidali COVID-19 e le fidejussioni per le start up. Il cpv 2 definisce quando un'impresa è considerata redditizia o economicamente solida.

- Art. 5 – Calcolo cifra d'affari: il cpv 1 stabilisce che un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media pluriennale (versione 25.11.2020).
- Art. 6 – limitazione d'impiego: l'articolo indica per quali scopi non possono essere destinati i fondi ricevuti dai casi di rigore.

La **Sezione 3** dell'Ordinanza federale fornisce per contro le indicazioni sui margini entro i quali i Cantoni possono stabilire la forma (art. 7), gli importi massimi (art. 8) e il quadro temporale di durata (art. 10) degli aiuti concessi. L'art. 9 disciplina per contro l'accesso ai dati necessari al controllo e alla lotta agli abusi.

È necessario ricordare che **già il 18 dicembre 2020, il Consiglio Federale ha aggiornato l'Ordinanza in questione**, introducendo varie precisazioni e modifiche. Particolarmente interessante è la modifica derivante dall'introduzione di un nuovo articolo 5a:

- **Art. 5a (nuovo) – Costi fissi non coperti:** quando presenta la domanda, l'impresa deve pertanto confermare al Cantone che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la propria solidità economica.

L'Ordinanza è poi stata nuovamente modificata il 13 gennaio 2021; Particolarmente interessanti sono le seguenti modifiche<sup>1</sup>:

- **Art. 4 cpv 2:** si chiarisce che i richiedenti non devono essere oggetto di procedure di fallimento o liquidazioni, né oggetto di procedure esecutive concernenti le assicurazioni sociali.
- **Art. 5 cpv 1bis:** <<L'impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 può considerare, per il calcolo dell'importo di questo calo, la cifra d'affari degli ultimi 12 mesi invece della cifra d'affari del 2020>>
- **Art. 5 b – Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità:** <<Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l'attività per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19, non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 capoversi 1 e 1bis nonché 5a.>>

---

<sup>1</sup> Le citazioni rappresentano estratti dell'Ordinanza federale sui casi di rigore; aggiornamento del 13.1.2021

- **Art. 8 cpv 2:** <<I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 750'000 franchi per impresa. Possono essere decisi e versati gradualmente>>.
- **Art. 8 cpv 2bis:** <<In deroga al capoverso 2, il Cantone può aumentare eccezionalmente il contributo per impresa a un massimo di 1,5 milioni di franchi se i proprietari apportano capitale proprio supplementare o i finanziatori rinunciano ai loro crediti. Il capitale proprio supplementare e la rinuncia ai crediti devono corrispondere complessivamente almeno al contributo aggiuntivo concesso dal Cantone>>.

Sempre sul fronte federale, il **27 gennaio 2021** il Consiglio Federale ha deciso di incrementare di fr. 2.5 miliardi i fondi a disposizione per i casi di rigore e la modifica della base legale, necessaria per questo aumento, sarà sottoposta alla Camere in primavera. Nel suo comunicato stampa, il Governo federale sottolinea inoltre come occorra <<anche preparare il rinnovo del sistema delle fidejussioni solidali COVID-19, in modo tale da poter attingere rapidamente a questi crediti in caso di peggioramento del mercato creditizio. Infine, anche nel 2021 la Confederazione dovrà assumersi i costi dell'assicurazione contro la disoccupazione per finanziare l'indennità per il lavoro ridotto. Inoltre la durata delle indennità giornaliere per le persone disoccupate dovrà essere prolungata>> (comunicato stampa del 27.1.2021).

### 3. I casi di rigore – Legislazione cantonale

Lo scorso 25 gennaio, il Gran Consiglio ha per contro approvato le normative cantonali necessario al Ticino per implementare gli strumenti a sostegno dei casi di rigore e accedere anche ai fondi federali a ciò destinati.

La proposta legislativa ticinese si basava sulla situazione stabilita dell'Ordinanza federale sui casi di rigore ancora nel 2020; il Messaggio governativo data infatti del 23.12.2020. Il Rapporto commissionale del 12.1.2021 sul Messaggio governativo 7948 aiuta a sintetizzare lo spirito della normativa ticinese<sup>2</sup>:

- <<Considerando che il Consiglio di Stato intende sfruttare appieno la disponibilità prevista dalla Confederazione, il Cantone Ticino potrà complessivamente attivare, a sostegno dei casi di rigore, **75.6 milioni** di franchi, di cui **51.08 milioni federali e 24.52 milioni cantonali**. Sono inoltre previsti dei costi di gestione a carico del Cantone per un totale di 3,5 milioni di franchi>>.
- <<Un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale 2020 di un'azienda ha subito una perdita di almeno il 40% di cifra d'affari nel 2020 rispetto alla media degli anni precedenti (2018 e 2019)>>.
- <<Sono stati affinati e adattati alle particolarità del Cantone Ticino **i settori beneficiari** i quali riguardano le imprese attive nei seguenti rami
  - *Eventi;*
  - *Baracconisti;*
  - *manifestazioni e intrattenimento;*
  - *palestre;*
  - *centri sportivi, centri fitness e wellness;*

<sup>2</sup> Le citazioni rappresentano estratti del Rapporto 7948R della Commissione della gestione, del 12.1.2021.

- *viaggi, trasporti terrestri non regolari;*
  - *turismo degli affari;*
  - *ristorazione e piccola e media distribuzione>>.*
- <<Per quanto riguarda le forme dell'aiuto, il Cantone ha deciso di sfruttare entrambe le possibilità previste dal diritto superiore e meglio:
- *i contributi a fondo perso pari al 10% con tetto massimo a 350'000 franchi,*
  - *i mutui garantiti tramite fideiussione nella misura del 25% con tetto massimo a 1'000'000 franchi>>.*
- <<L'ordinanza federale richiede una **rigorosa procedura** a livello cantonale, così da prevenire potenziali abusi. Il DL e la Legge di cui col Messaggio sono chieste le approvazioni stabiliscono una procedura, snella ma efficace nei controlli (...)>>.
- <<Per i casi eccezionali, ovvero per quelle imprese che non raggiungono la cifra d'affari di CHF 50'000 o sono state costituite poco prima del 1° marzo 2020 (quindi senza istoriato), la correttezza della cifra d'affari presentata dovrà essere valutata senza, verosimilmente, potersi basare su un conto annuale revisionato o su almeno un rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto e, in alcuni casi, senza disporre di almeno un esercizio d'attività 2019 completo quale termine di paragone per stabilire la percentuale di perdita di cifra d'affari nel 2020>>.

#### 4. I casi di rigore – Posizione del Municipio

Alla luce di questi elementi, il Municipio formula di seguito le proprie osservazioni finali:

- A. Quanto esposto a livello di evoluzione delle basi legali federali (in particolare dell'Ordinanza sui casi di rigore) e delle neonate basi legali cantonali, mostra che la realtà di applicazione degli strumenti normativi è estremamente complessa. In particolare, il Messaggio governativo ticinese illustra chiaramente l'impegno finanziario importante che il Cantone dovrà sostenere per gestire gli iter burocratici e le verifiche necessarie alla corretta implementazione della legislazione.
- B. Sempre il carattere evolutivo delle basi legali, mostra che ogni strumento che l'Ente locale dovesse adottare quale complemento agli strumenti federali e cantonali per i casi di rigore, dovrà avere la medesima capacità di evolvere.
- C. I dettagli presenti nei documenti federali e cantonali mostrano poi come il rischio di abusi – seppur minimizzato dai criteri definiti – non può essere sottovalutato.
- D. La situazione economica attuale in cui versa l'economia europea e svizzera, così come ovviamente quella ticinese e locale, è estremamente delicata e vanno previsti tutti gli strumenti possibili per permettere al tessuto economico di sopravvivere.
- E. Il Municipio aderisce alla proposta commissionale di respingere la Mozione 64-2020 e di indirizzare per contro gli sforzi comunali a favore dell'economia nella direzione di una **riattivazione del Fondo d'emergenza di sostegno all'economia locale, creato dal Municipio nella scorsa primavera, per dedicarlo ad un complemento comunale agli aiuti cantonali e federali per i casi di rigore.**

- F. Vista la complessità della fattispecie, l'importante meccanismo di analisi e verifica che il Cantone ha risolto di mettere in campo per l'applicazione dello strumento ticinese a favore dei casi di rigore e l'obiettivo – certamente condiviso da tutti – di voler semplificare l'iter burocratico per le aziende che richiederanno il prestito, il Municipio considera opportuno utilizzare l'eventuale decisione positiva del Cantone quale elemento su cui fondare la decisione comunale. In altre parole, **l'azienda che ottiene l'aiuto cantonale potrà utilizzare tale decisione positiva quale credenziale per la richiesta di un aiuto comunale.**
- G. In questo senso, il Municipio ritiene **che la definizione di "casi di rigore" stabiliti dalla legislazione cantonale – e di rimando da quella federale – siano ripresi 1:1 nello strumento comunale**, per evitare doppiioni o – a seguito di eventuali ulteriori evoluzioni dell'Ordinanza federale – potenziali contraddizioni.
- H. L'attività economica che vorrà richiedere gli aiuti comunali, dovrà quindi inviare la decisione positiva del Cantone e **giustificare la necessità di un complemento d'aiuto da parte della Città.** In questo senso, il richiedente dovrà indicare gli elementi di spesa che eccedono gli aiuti già ottenuti. **Nell'adottare la propria decisione, la Città ha quindi un potere discrezionale nell'accettare o meno la richiesta e nel definire l'importo stanziato.**
- I. Per non aprire la porta a versamenti eccessivi di aiuti pubblici, il Municipio ritiene però di proporre che **lo strumento comunale prenda la forma unicamente di prestiti senza interessi a lungo termine (10 anni).** A decorrere dal settimo anno, il beneficiario del prestito potrà poi chiedere di pianificare un rientro a scaglioni del prestito, dilazionato su un periodo massimo di 3 anni.
- J. Trattandosi di prestiti e considerati i mezzi a disposizione della Città, **si propone che i prestiti per singola azienda debbano limitarsi ad un importo massimo di fr. 15'000.** Questo importo, come detto, sarà modulabile in base alle necessità comprovate.
- K. **L'importo complessivo a disposizione del Fondo d'emergenza sarà di fr. 700'000.**
- L. Come per la precedente attività del Fondo d'emergenza comunale, sarà chiaramente definito che **solo le attività che figurano attive sul territorio giurisdizionale della nuova Bellinzona potranno accedere agli aiuti comunali.**
- M. Da ultimo, il Municipio si riserva la facoltà di far evolvere le condizioni del Fondo, aprendo – se le circostanze lo richiedessero – una "finestra" di aiuto per eventuali Attività economiche che non raggiungessero la cifra d'affari minima fissata dai casi di rigore a livello legislativo. In questo caso, si attiverrebbero – come nella primavera nel 2020 – i controlli di solidità finanziaria autonomi da parte della Città.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi